



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SEGRETARIO GENERALE

Classificazione: 02.09.02

Napoli, 15 dicembre 2022

Oggetto: Trasparenza in materia di contratti pubblici. Obblighi di pubblicazione ai sensi della L. n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e del Codice dei Contratti. Allegato n. 9 del Piano nazionale Anticorruzione 2022. Pubblicazione atti relativi alla fase esecutiva dei contratti. Direttiva S.G. n. 8/2022.

Nel corso dell'attività istruttoria del controllo successivo di regolarità amministrativa finora svolto è emerso che la principale criticità riscontrata consiste nell'inosservanza o non compiuto adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, relativi alla sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*".

Con la presente direttiva, pertanto, si ritiene necessario effettuare una ricognizione degli obblighi vigenti - illustrando le novità introdotte a seguito delle modifiche normative intervenute - e impartire alcune indicazioni operative al fine del corretto assolvimento degli stessi.

La trasparenza dei contratti pubblici, come noto, trova fondamento giuridico nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)

Le menzionate disposizioni normative, infatti, prevedono specifici obblighi per le stazioni appaltanti di pubblicare dati, informazioni e atti sul sito web istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", che afferiscono a ogni tipologia di appalto e a ogni fase, dalla programmazione alla scelta del contraente, dall'aggiudicazione fino all'esecuzione del contratto.

Ai fini della precisa individuazione dei dati, delle informazioni e degli atti da pubblicare, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha proceduto, in occasione della recentissima approvazione definitiva del **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022**, all’**aggiornamento**, rispetto a quello a suo tempo adottato con le deliberazioni ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017, **dell’elenco di tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti per ogni procedura contrattuale**, tenuto conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia, nonché degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza investita della risoluzione di questioni riguardanti l’accessibilità degli atti delle procedure di gara.

Sono stati inseriti nuovi contenuti, tra cui, ad esempio, costituiscono una novità la composizione del Collegio Consultivo Tecnico con i curricula e il compenso dei relativi componenti; le concessioni e il partenariato pubblico privato; le pari opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC; i contratti relativi agli affidamenti sopra soglia e quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali.

In altri casi, invece, c’è stata una riorganizzazione dei contenuti già previsti, come ad esempio l’obbligo denominato *“Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”* (prima ricompreso in *“Informazioni ulteriori”*); *“Affidamenti diretti di somma urgenza e protezione civile”* e *“Affidamenti in house”* (prima ricompresi entrambi in *“Affidamenti”*); *“Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni”* (prima ricompreso in *“Informazioni ulteriori”*).

Ad ogni buon fine si trasmette unitamente alla presente direttiva, l’Allegato n. 9 del PNA 2022, recante l’elencazione completa di tutti gli obblighi di pubblicazione ad oggi vigenti relativi alla sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Bandi di gara e Contratti”*, quale utile strumento di consultazione per gli uffici, ai fini della compiuta conoscenza degli adempimenti di competenza e della relativa tempistica.

Pertanto, con riferimento a **ogni procedura per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e di concessioni**, sulla base delle disposizioni normative vigenti e di quanto previsto dall’ANAC nel menzionato allegato, **devono essere oggetto di tempestiva pubblicazione** nella sezione sopra menzionata **una serie di informazioni** (ad es. CIG, struttura proponente, procedura di scelta del

contraente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/ numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate) e **una serie di atti**, che riguardano l'intera vita dell'appalto, dalla determinazione a contrarre, agli atti esecutivi, fino al resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

A seguito della modifica apportata all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, infatti, è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione anche degli atti relativi alla **fase di esecuzione dei contratti d'appalto**, al fine di consentire un controllo diffuso sull'azione amministrativa anche nella fase successiva all'aggiudicazione.

Pertanto, oggi è assicurata la massima conoscibilità anche all'esecuzione di un contratto pubblico, in quanto, oltre agli atti, ai dati e alle informazioni che le amministrazioni sono tenute a pubblicare rispetto a questa fase ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del Codice dei contratti, a essa trova applicazione anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Tale istituto è ammesso fermi restando i divieti temporanei o assoluti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e fatta salva la verifica della compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (Ad. Plenaria Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10; cfr. anche la recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III) del 3 novembre 2022, n. 9567).

Come chiarito dall'ANAC nel P.N.A. 2022, la ratio sottesa alle modifiche introdotte all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e la formulazione ampia della disposizione inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa a tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso art. 29, comma 1, degli atti riservati ovvero secretati (rispettivamente art. 53 e art. 162 del Codice dei contratti pubblici).

Attesa, tuttavia, la mancanza di una precisa individuazione da parte del legislatore dei documenti relativi alla fase di esecuzione oggetto di pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti, è possibile a tal fine fare riferimento a quanto previsto dall'ANAC nell'**allegato n. 9 del PNA 2022**.

Per quanto attiene alla **fase esecutiva**, pertanto, **devono essere tempestivamente pubblicati** nella **sezione “Amministrazione Trasparente”**, **sottosezione “Bandi di gara e contratti”**, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve le già menzionate esigenze di riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell’art. 162 del medesimo decreto, **i provvedimenti di approvazione e autorizzazione relativi a:**

- 1) modifiche soggettive;**
- 2) varianti;**
- 3) proroghe;**
- 4) rinnovi;**
- 5) quinto d’obbligo;**
- 6) subappalti;**
- 7) certificati di collaudo o regolare esecuzione;**
- 8) certificati di verifica conformità;**
- 9) accordi bonari e transazioni;**
- 10) atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo.**

Come noto, gli obblighi di pubblicazione finora richiamati sono assolti all’interno dell’Ente tramite il nostro “portale” **ANACron** (Portale per la redazione online documentazione ANAC), con l’aggiornamento, a cura delle varie Direzioni competenti, delle informazioni e l’inserimento degli atti richiesti dalle disposizioni normative sopra richiamate ed enucleati dall’ANAC nella menzionata tabella.

Tutti i dati e gli atti da pubblicare devono essere riferiti a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti fino alla fase di esecuzione.

Per quanto attiene, in particolare, gli obblighi di pubblicazione relativi alla fase esecutiva, la Direzione Supporto Organi Istituzionali, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha apportato le necessarie integrazioni al “portale” sopra richiamato, al fine dell’inserimento delle varie tipologie di atti esecutivi come elencati dall’ANAC nell’allegato n. 9.

Pertanto, nel rammentare che l’obbligo in questione è stato introdotto a far data dal 1° giugno 2021 a seguito dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021,

all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le SS.LL. dovranno procedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla fase di esecuzione dei contratti d'appalto di propria competenza, anche pregressi.

Con riferimento specifico all'adempimento riguardante la **pubblicazione** del “**Resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione**”, obbligo vigente già prima della suddetta modifica, si fa evidenza che la stessa, secondo quanto riportato dall'ANAC nell'allegato 9, **va effettuata**, anziché tempestivamente, **annualmente, entro il 31 gennaio, con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente.**

Siffatto resoconto deve essere elaborato sotto forma di **scheda riepilogativa** al fine di assicurare una maggiore intellegibilità e immediatezza dei dati da pubblicare, e deve contenere, per ogni singolo contratto (compresi quelli attuativi di un accordo quadro) almeno i seguenti dati:

- data di inizio e conclusione dell'esecuzione;
- importo del contratto,
- importo complessivo liquidato;
- importo complessivo dello scostamento ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

A tal fine, ci si riserva di predisporre un fac-simile di scheda, da mettere a disposizione delle Direzioni tenute a effettuare l'adempimento, in modo da agevolare la stesura di siffatto documento e garantirne anche l'uniformità all'interno dell'Ente.

Inoltre, con il consueto supporto della Direzione Supporto Organi Istituzionali, Ufficio Urp, si procederà alla riorganizzazione della sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”, al fine di apportare le modifiche/integrazioni necessarie per recepire le novità introdotte dall'ANAC in occasione dell'approvazione del PIAO 2022, anche con riferimento agli interventi finanziati con le risorse PNRR.

La trasparenza, infatti, come evidenziato anche dall'ANAC, assume particolare significatività e attualità in relazione alle procedure afferenti **gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (P.N.C.) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.** L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza.

L'ANAC, al riguardo, ha chiarito che per i Soggetti attuatori degli interventi – in assenza di indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) in merito agli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR - devono comunque attuare le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle suddette misure in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi.

Pertanto, sul sito istituzionale dell'Ente è stata costituita un'apposita sezione nella quale vengono riportate le informazioni inerenti gli interventi finanziati con i fondi PNRR di cui l'Amministrazione è titolare, all'interno della quale devono essere organizzate le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino.

Tale modalità di trasparenza consente anche una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni.

L'ANAC precisa che, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella corrispondente sottosezione verrà inserito un link di rinvio alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

Le SS.LL. sono invitate al rispetto della presente direttiva, pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Prevenzione della corruzione*”, nel link relativo alle “*Misure di prevenzione della corruzione- direttive e controlli*”.

Il Segretario Generale
Antonio Meola
Documento firmato digitalmente